

Cass. pen. Sez. VI, 10/03/2021, n. 14080

In tema di reati tributari, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, correlato ad un illecito penale commesso dagli amministratori di una società di capitali, che abbia ingenerato un profitto illecito a favore dell'ente, la misura ablativa deve intaccare in via diretta il patrimonio aziendale e, solo a fronte dell'incapienza totale o parziale di quest'ultimo, in via subordinata, i patrimoni personali delle persone fisiche.

Cass. pen. Sez. II, 18/02/2021, n. 11986

La soglia di punibilità prevista in varie fattispecie incriminatrici di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rientra tra gli elementi costitutivi del reato. Essa si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde l'assenza, nella condotta incriminata, di una "sensibilità" penalistica del fatto, sicché il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi, anche in ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività. Pertanto, ai fini della sussistenza del reato di autoriciclaggio, è necessario dimostrare il superamento della soglia di punibilità dei reati tributari presupposti.

Cass. pen. Sez. III, 09/02/2021, n. 7434

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso dall'amministratore di una persona giuridica, può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato - sul rilievo indiziario che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta -, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento.

Cass. pen. Sez. III, 05/02/2021, n. 12125

In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto.

Cass. pen. Sez. III, 22/01/2021, n. 7405

In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA, dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti, non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10 ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.

Cass. pen. Sez. IV, 15/01/2021, n. 4122

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Cass. pen. Sez. III, 17/12/2020, n. 7135

In tema di reati tributari, il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria.

Cass. civ. Sez. V Ord., 04/12/2020, n. 27814

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione.

Cass. pen. Sez. III, 02/12/2020, n. 11796

In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.

Cass. pen. Sez. III, 01/12/2020, n. 36932

In tema di reati tributari, la confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 322-ter c.p., può essere disposta sui beni dell'ente nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti soltanto uno schermo attraverso il quale il reo - cui detto ente è riconducibile - agisca come effettivo titolare dei beni, disponendone secondo la propria esclusiva volontà, per proprie esigenze o a favore di soggetti estranei all'attività della società, ovvero, ancora, per operazioni del tutto aliene all'oggetto sociale dell'ente stesso.

Cass. pen. Sez. III, 26/11/2020, n. 8216

In tema di reati tributari, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, per "imposta evasa" deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario.

Cass. pen. Sez. III, 23/11/2020, n. 1729

La responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore, individuato secondo le norme del c.c., cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa e ciò sul rilievo dell'assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale.

Cass. pen. Sez. III, 20/11/2020, n. 3580

In tema di reati tributari ed ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto corrente bancario dell'imputato, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come "profitto" del reato l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta.

Cass. pen. Sez. III, 20/11/2020, n. 1724

In tema di reati tributari, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, il dolo da evasione può essere non esclusivo, ben potendo concorrere - nell'accezione propria del dolo eventuale, owerosia dell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte - con la finalità di far apparire in pareggio il bilancio della società, la quale non determina in ogni caso il venir meno dell'intento fraudolento perseguito al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi con la deduzione di un falso costo inscindibilmente legato all'obiettivo di conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Cass. pen. Sez. III, 13/11/2020, n. 33820

In tema di reati tributari, il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA costituisce un reato proprio, che si ricollega alla violazione di un preciso obbligo gravante su chi riveste la carica di rappresentante legale di una società, indipendentemente dal ruolo di effettivo gestore dell'impresa o di mero "prestanome". Di conseguenza, il legale rappresentante "prestanome", se omette di presentare la dichiarazione fiscale, in caso di superamento della soglia di punibilità realizza, in ogni caso, sotto il profilo oggettivo, la condotta delittuosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5.

Cass. pen. Sez. III Sent., 13/11/2020, n. 33820

In tema di reati tributari, la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili prevista dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non integra un reato proprio, in quanto può essere commesso da «chiunque», sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l'imputato sia o meno amministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti contabili occultati o distrutti.

Cass. pen. Sez. III, 11/11/2020, n. 1768

In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10 ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.

Cass. civ. Sez. V Ord., 06/11/2020, n. 24839

In materia tributaria è configurabile l'abuso del diritto nell'operazione che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, ossia quella che non abbia una giustificazione economica apprezzabile differente dall'intento di conseguire un risparmio di imposta. Il carattere elusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, si fonda normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, sicché il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta, poiché va

sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale.

Corte d'Appello Ancona Sent., 05/11/2020

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, e quindi la confisca stessa, è riferibile all'ammontare dell'imposta evasa, in quanto quest'ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita.

Cass. civ. Sez. I, 03/11/2020, n. 24326

Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca, diretta od anche per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12 bis, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo, ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse pubblico alla repressione dei reati.

Cass. civ. Sez. I Sent., 03/11/2020, n. 24326

Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 l.fall., il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati.

Cass. civ. Sez. I Sent., 03/11/2020, n. 24326

In tema di confisca di beni, costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12 bis del d.lgs, n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs, n. 158 del 2015, secondo la quale la confisca diretta o per equivalente "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce alle assunzioni di impegno nei termini riconosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).

Cass. civ. Sez. I, 03/11/2020, n. 24326

In tema di confisca di beni, costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12 bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, secondo la quale la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro si riferisce alle assunzioni di impegno nei termini riconosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione,

conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).

Cass. pen. Sez. III Sent., 29/10/2020, n. 34021

In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, né al consulente fiscale che con il primo concorra, quale "extraneus", nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall'art. 110 cod. pen.

Cass. pen. Sez. III, 28/10/2020, n. 8226

In tema di reati tributari il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il profitto confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria.

Cass. pen. Sez. III, 23/10/2020, n. 32409

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" né l'ammontare del profitto complessivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio.

Cass. pen. Sez. III, 22/10/2020, n. 2901

In tema di reati tributari la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia applicabile solo nel caso in cui si tratti di violazioni relative ad un ammontare vicinissimo a detta soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa. Ciò, tuttavia, deve essere inteso nel senso che l'eventuale particolare tenuità del fatto debba essere considerata non con riferimento alla

sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, ma, in ogni caso, in rapporto alla condotta nella interezza.

Cass. pen. Sez. III, 22/10/2020, n. 3733

Nonostante la natura fungibile del denaro, deve ritenersi preclusa la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, qualora sia stata raggiunta la prova che le stesse non derivino dal reato, non costituendo, in tale caso, profitto dell'illecito. È illegittima, pertanto, l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente. In particolare, nell'ipotesi di reati tributari, integra il profitto del reato il solo saldo attivo esistente sul conto corrente al momento della scadenza del termine previsto per adempiere l'obbligazione fiscale. Dunque, le somme versate sul conto dopo la scadenza del termine dell'obbligazione tributaria non possono essere ritenute il profitto del reato, perché in generale prive di un collegamento con l'illecito che possa giustificarne la confisca "diretta"; a meno che, ovviamente, per il denaro che fosse pervenuto dopo il perfezionamento del reato non sia stata acquisita la prova della derivazione dall'illecito.

Cass. pen. Sez. III, 21/10/2020, n. 11620

In tema di reati tributari, nel reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 è richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo, laddove l'elemento soggettivo del dolo generico doveva estendersi anche alla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità. In tal senso l'omesso versamento dell'Iva non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali, vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari, e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.

Cass. pen. Sez. IV, 20/10/2020, n. 33417

In tema di reati tributari, il delitto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria e che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

Cass. pen. Sez. III, 20/10/2020, n. 5608

In tema di reati tributari, il limite all'espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del

debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo a essa finalizzato. In definitiva, è inapplicabile il limite dell'espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, anche in ragione del fatto che, a norma dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge, che, in specie, non sussiste.

Cass. pen. Sez. III Sent., 16/10/2020, n. 34966

In tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione, che producono l'effetto del mancato versamento delle somme dovute, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei predetti crediti portati in compensazione.

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 15/10/2020, n. 22418

L'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, può, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorché acquisito illegittimamente secondo l'ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari (art. 12 del d.l. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000), ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale atteso il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento e processo tributario.

Cass. pen. Sez. III, 13/10/2020, n. 10106

In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente.

Cass. pen. Sez. III, 13/10/2020, n. 10106

In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento,

configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente.

Cass. civ. Sez. V, 08/10/2020, n. 21694

In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni relative ai reati tributari: a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell'intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ancorché pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste"; b) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" determina l'ineseguibilità definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell'illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente a oggetto l'eventuale riscossione avviata dall'Ufficio.

Cass. pen. Sez. III, 07/10/2020, n. 32156

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

Cass. pen. Sez. III, 01/10/2020, n. 30723

In tema di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, il sequestro preventivo non è ammissibile nei confronti del legale rappresentante di una società di capitali se non si dimostra una sua responsabilità per il debito tributario della società nonché l'impossibilità di azionare a suo carico una procedura di riscossione coattiva.

Cass. pen. Sez. III Sent., 01/10/2020, n. 34956

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l'indagato agisca come effettivo titolare dei beni anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale della società-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale amministratore di altra società ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti.

Cass. pen. Sez. III, 01/10/2020, n. 34956

In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. Tale principio si applica anche laddove la confisca per equivalente è riferita al profitto di un reato che l'amministratore e sostanziale titolare della società - schermo abbia commesso in una diversa veste, vale a dire quale amministratore di altra società, ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti: ciò che conta, cioè, non è il legame tra commissione del reato ed

operatività della società - schermo, ma la riferibilità di quest'ultima e dei beni e valori del suo patrimonio al soggetto, chiamato a subire la confisca per equivalente del profitto del reato da lui commesso, che di quelle utilità abbia la concreta disponibilità quale amministratore (anche soltanto di fatto) dell'ente, attraverso il quale, come mero soggetto interposto, l'autore del reato opera nella realtà economica.

Cass. pen. Sez. II, 30/09/2020, n. 32901

In tema di reati tributari la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, si traduce in quella del ruolo di dominus ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico.

Cass. pen. Sez. III Sent., 29/09/2020, n. 31516

In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto. (Fattispecie relativa al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate ex art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 28/09/2020, n. 20358

In tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di Finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 24 Cost., in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa, e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa Guardia di Finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell'indagine, non incide, purché non siano violate le suddette disposizioni, sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost.

Cass. pen. Sez. III, 22/09/2020, n. 35175

In tema di reati tributari, con la rottamazione delle cartelle di pagamento, vengono meno i presupposti per disporre il sequestro preventivo, atteso che viene meno il profitto del reato e, quindi, l'oggetto del sequestro preventivo stesso.

Cass. pen. Sez. III, 22/09/2020, n. 30934

In tema di delitto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, allorquando l'importo dell'evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, c.p.p., con riguardo al tributo evaso e a eventuali sanzioni e interessi maturati sino al momento dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta.

Cass. pen. Sez. III, 18/09/2020, n. 32734

In merito all'imputazione per i reati p. e p. dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000, ai fini della sussistenza dei reati fiscali contestati, non vi è la necessità che il fine di evasione delle imposte sia né l'unico scopo perseguito dal soggetto agente né il principale, potendo esso concorrere, sebbene in ipotesi statisticamente marginali, con altre finalità così come si verifica nel presente caso in cui la finalità principale perseguita dalle parti era, con tutta verosimiglianza, quella di compiere un'operazione di maquillage contabile onde far risultare delle apparenti plusvalenze, legate alla valorizzazione di giovani calciatori, e, per altro verso, proprio la reciprocità del meccanismo delle fittizie cessioni consentiva ai soggetti che se ne giovavano di realizzare le plusvalenze, le quali diversamente sarebbero state foriere di imposizione tributaria, neutralizzandole sul medesimo piano fiscale con i costi connessi alle avvenute acquisizioni del diritto alle prestazioni sportive di altri calciatori.

Cass. pen. Sez. III, 17/09/2020, n. 32686

In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale, a differenza di quello di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del medesimo decreto, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva. Il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

Cass. pen. Sez. III Sent., 15/09/2020, n. 35708

Il superamento del termine stabilito dall'art. 12, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 per eseguire la verifica fiscale non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità del sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria - nella specie, a fini di confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - o sull'utilizzabilità degli elementi acquisiti a seguito della verifica, trattandosi di termine ordinatorio per il superamento del quale nessuna sanzione processuale è stata prevista dal legislatore.

Cass. pen. Sez. III Sent., 14/09/2020, n. 27606

In tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente.